

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 466

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, FERRARI Karl e THALER
AUSSEHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165, e 13 agosto 1980, n. 454, concernenti indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso gli uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, all'articolo 1, così disponeva: «Ferma restando le disposizioni dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L.	30.000
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate	»	25.000
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali	»	20.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare	»	18.000

Detta indennità, da corrisponderci mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazio-

ne, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo».

Dopo l'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, l'ordinamento legislativo ordinario e costituzionale dello Stato ha posto un particolare accento sulla esigenza e sull'obbligo di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina in provincia di Bolzano, prescrivendo le relative prove di esame.

Richiamiamo a tal fine le norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (articoli 2, 19, 89, 99, 100, 101 e 102), le norme di attuazione dello statuto stesso (decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 26 marzo 1977, n. 104; 19 ottobre 1977, n. 846; 31 luglio 1978, n. 571) e le diverse norme fondamentali di riforma, fra le quali ricordiamo l'articolo 23 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e gli articoli 47, penultimo comma, e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con legge 13 agosto 1980, n. 454, è stato disposto (articolo 1) che «l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L.	120.000
b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate	»	100.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) per il personale delle
carriere esecutive ed equipara-
te ed i sottufficiali » 80.000

d) per il personale delle
carriere ausiliarie ed equipara-
te, per gli operai permanenti,
temporanei e giornalieri, per i
procaccia postali e per il rima-
nente personale militare non
di leva » 72.000

Tale indennità è estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671».

Rileviamo a questo punto che per i cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino che vivono in provincia di Bolzano il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, e successive integrazioni, prevede un esame di conoscenza della lingua ladina.

È doveroso quindi e conforme ai principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione nonché dall'articolo 2 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che a coloro che abbiano sostenuto l'esame di lingua ladina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, sia corrisposta una indennità identica a quella prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454.

Questi motivi avevano indotto il deputato Riz a presentare diverse proposte, prima alla Camera dei deputati e poi al Senato. Da ultimo si richiamano il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner (Atto Senato n. 34 della X legislatura) e il disegno di legge Riz, Rubner e Karl Ferrari (Atto Senato n. 534 della XI legislatura), disegni di legge che purtroppo non sono stati approvati, per cui vengono riproposti in questa XII legislatura con la speranza che siano esaminati ed approvati, trattandosi di stabilire parità di diritti e di riconoscere una particolare indennità a favore di persone che in realtà offrono una maggiore prestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano che hanno sostenuto la prova di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, e successive modificazioni, spetta una indennità speciale di lingua ladina in misura corrispondente a quella prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454 e successive integrazioni.

Art. 2.

1. L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.

2. Il Ministro del tesoro determina ogni due anni, con proprio decreto, la misura dell'indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 450.000.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro iscritto nel bilancio triennale 1994-1996 all'uopo utilizzando l'accordo relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.